



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE AMMINISTRATIVO E LEGALE

SERVIZIO: *SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI*

N. Reg. Gen. 1142 del 03/11/2022

OGGETTO	GARA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE", "TRILLI", "MARY POPPINS", ANNI EDUCATIVI 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ARNERA
----------------	--

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione numero 385 del 27/04/2022 è stata indetta una procedura ai sensi dell'articolo art. 60 d.lgs 50 2016 per l'affidamento triennale del servizio di gestione dei nidi d'infanzia "Il piccolo principe", "Trilli", "Mary Poppins", anni educativi 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025, riservato alle organizzazioni che soddisfano le condizioni di cui all'art. 143 d.lgs 50 2016;
- il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 comma 4 (gestione nidi d'infanzia n. 30 mesi e opzione prosecuzione mese di luglio n. 3 mesi e proroga tecnica 6 mesi), senza IVA ed esclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 0,00, è pari ad € 2.039.970,97;
- la Provincia di Pisa, quale Centrale di Committenza per il Comune di San Giuliano Terme, giusta Convenzione stipulata nel 2020, ha proceduto alle pubblicazioni del bando di gara;
- il bando di gara è stato inviato all'Ufficio Pubblicazione dell'UE in data 03.05.2022 e pubblicato sulla GU/S S89 del 06/05/2022, sulla G.U.R.I. 5° serie speciale Contratti pubblici n. 52 del 06/05/2022, per estratto sui quotidiani nazionali Corriere della Sera il 09.05.2022 e Repubblica il 09.05.2022, sui quotidiani locali Il Tirreno il 09.05.2022 e La Nazione il 06.05.2022, sul profilo di committente il 09.05.2022 e sulla piattaforma START il 09.05.2022;
- la documentazione di gara è stata pubblicata sul profilo di committente della Provincia di Pisa, sulla piattaforma START e sul sito del Comune di San Giuliano Terme;

- il termine di presentazione delle domande era fissato per le ore 12,00 del giorno 08.06.2022;
- alla data sopra indicata i seguenti operatori economici presentavano domanda:
 - Arnèra Società Cooperativa Sociale,
 - G. Di Vittorio Società cooperativa sociale ONLUS,
 - Società cooperativa gialla,
 - Società cooperativa Raggio di Sole;
- in data 10.06.2022 veniva esperita la prima seduta pubblica ed il seggio di gara costituito ad hoc presso la Centrale di Committenza della Provincia di Pisa, procedeva all'apertura delle buste virtuali e alla verifica della documentazione amministrativa;
- al termine di tale seduta il Seggio di Gara si riservava di verificare nel dettaglio le dichiarazioni presentate da soc. coop. Raggio di Sole, e di approfondire tutte le vicende riportate nel DGUE;
- in data 27.06.2022 a seguito delle predette verifiche veniva disposta l'esclusione dalla procedura di gara della Società Cooperativa Raggio di Sole ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) del D.lgs 50/2016 e i restanti concorrenti venivano ammessi alla gara;
- con nota PEC prot. della Provincia di Pisa n. 29103 del 30.06.2022 la Centrale di Committenza comunicava al concorrente escluso i motivi di esclusione;

Dato atto che:

- con determinazione numero 626 del 16/06/2022 è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 77 comma 4 del D.lgs 50 2016
- in data 27.06.2022 la Commissione Giudicatrice in seduta pubblica ha proceduto all'apertura delle offerte tecniche presentate tramite la piattaforma START, proseguendo poi in sedute riservate del 4-7-19-21 luglio 2022 con la valutazione delle offerte, attribuendo i relativi punteggi sulla scorta dei criteri di valutazione previsti al par. 17 del disciplinare di gara;
- i lavori della commissione giudicatrice si concludevano nella seduta del 27.07.2022 ove, in modalità videoconferenza, previa lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte tecniche, si procedeva all'apertura delle offerte economiche, attribuendo il relativo punteggio, e stilando la seguente graduatoria

CONCORRENTI	Punteggio offerta tecnica	Punteggio offerta economica	TOTALE
1.Arnèra Società Cooperativa Sociale	68,39	30,00	98,39
2.G. Di Vittorio Società cooperativa sociale ONLUS	64,83	18,61	83,44
3.Società cooperativa gialla	58,85	21,90	80,75

Considerato che:

- l'offerta del concorrente primo in graduatoria, Società Cooperativa Arnera, risultava, tuttavia, essere anomala, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice dei Contratti, in quanto sia i punti rela-

tivi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultavano superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

- la Commissione Giudicatrice disponeva conseguentemente la trasmissione al RUP degli atti di gara per l'avvio del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta del concorrente, Arnera Società Cooperativa Sociale, risultato primo in graduatoria;

- che in data 26 luglio 2022, con nota prot. della Provincia di Pisa n. 33723/2022 ai sensi dell'articolo 97 comma 1, veniva formulata richiesta di giustificazioni di anomalia dell'offerta all'operatore economico;

-che in data 9 agosto 2022, la società cooperativa Arnera presentava le proprie giustificazioni;

Rilevato inoltre che al fine di garantire la continuità del servizio, con determinazione numero 867 del 29/08/2022 si disponeva, *medio tempore*, l'affidamento in proroga tecnica del servizio relativo alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia nei nidi comunali sino al 31.12.2022;

Accertato che:

- il RUP ha deciso di avvalersi del supporto della commissione giudicatrice al fine di procedere all'analisi delle giustificazione dell'anomalia dell'offerta presentata dall'operatore economico Arnera ai sensi dell'articolo 97 comma 2 bis D.lgs 50 2016;

- la commissione si riuniva per l'esame delle giustificazioni in data 9 settembre 2022;

- che il RUP riteneva altresì di acquisire ulteriori chiarimenti ed allo scopo invitava la Cooperativa, con nota prot.41862 del 25.10.2022, a produrre documentazione a sostegno delle proprie giustificazione;

- che la cooperativa in data 13.10.2022 produceva la documentazione integrativa che veniva trasmessa alla Commissione;

- che i lavori di verifica dell'anomalia da parte della Commissione si chiudevano il 20.10.2022, prendendo atto delle giustificazioni presentate, non rilevando motivazioni ai fini dell'esclusione e rimettendo al RUP le decisioni finali in ordine all'anomalia dell'offerta;

Tenuto conto che il RUP, visti i verbali della Commissione e ritenuta conseguentemente come giustificata l'anomalia dell'offerta presentata dall'operatore economico Arnera ha proposto, con nota in data prot. 45797/2022, di aggiudicare il servizio alla stessa;

Richiamato infatti l'articolo 97 comma 5, secondo cui *"la stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:*

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, ((comma 10)) rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16";

Considerato infatti che dalle giustificazioni offerte dalla Società Cooperativa Arnera è emerso che:

- sono state fornite giustificazioni complete al costo del lavoro e manodopera, con riferimento al costo del lavoro medio indicato negli allegati;
- sono stati rispettati i minimi salariali retributivi previsti dalle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 D.lgs 50/2016 con riferimento al settore oggetto dell'appalto;
- l'analisi del costo dei materiali non ha riscontrato difformità;
- l'abbattimento dell'utile di impresa e delle spese generali è legittimo in quanto non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- la giustificazione all'abbattimento delle predette percentuali è supportata da idonea documentazione e coerente con quanto presentato;

Accertato quindi che non sussistono le cause di esclusione previste dall'articolo 97 comma 5 e sopra richiamate;

Rilevato che:

-la Centrale di Committenza di Pisa attraverso il portale AVCpass dell'ANAC ha acquisito i documenti di comprova delle relative dichiarazioni rese in fase di gara dall'aggiudicatario in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- sono state effettuate altresì le verifiche sulle dichiarazioni rese per la comprova dei requisiti ai sensi art 83 del Codice dei Contratti;

- i controlli hanno dato esito positivo e quindi sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva che si intende disporre con la presente determinazione;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione del servizio di gestione dei nidi d'infanzia "Il piccolo principe", "Trilli", "Mary Poppins", anni educativi 2022/2023 - 2023/2024 – 2024/2025 alla Società Cooperativa Arnera, con sede in Via Brigate Partigiane, 2, 56025 Pontedera PI, Partita Iva 02135810501;

Appurato che:

- il ribasso da applicare in sede di offerta presentata dalla Società Cooperativa è pari a 11,50 % sul prezzo a base d'asta pari a € 1.612.503,87 (base d'asta annua a € 537.501,29 escluso Iva), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, opzioni, proroghe;
- il prezzo ribassato è pari a €1.427.065,93 al netto dell'Iva (base d'asta annua ricalcolata a € 475.668,65 iva esclusa);

Dato atto che in caso di affidamento dei servizi opzionali (centri estivi e proroga tecnica) si procederà al ribasso come sopra definito;

Dato atto che il codice identificativo della procedura (CIG) è 91478092CC

Visti:

- D.lgs 50/2016, in particolare gli artt 32, 33, 97;
- Linee guida Anac numero 3 "Nomina Ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento":

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento consente di attestare la correttezza e la regolarità dello stesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000;

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 43 del 01/06/2021 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale relativo al Settore Amministrativo e Legale individuato con Delibera della Giunta Comunale n. 44 del 08/03/2021;

DETERMINA

1)Di procedere all'aggiudicazione del servizio di gestione dei nidi d'infanzia "Il piccolo principe", "Trilli", "Mary Poppins", anni educativi 2022/2023 - 2023/2024 – 2024/2025 alla Società Cooperativa Arnera, con sede in Via Brigate Partigiane, 2, 56025 Pontedera PI, Partita Iva 02135810501;

2)Di dare atto che l'aggiudicazione è efficace in quanto sono stati svolti i controlli sui requisiti di cui all'art. 80 e 83 del D.lgs 50/2026;

3)Di dare atto che l'importo da aggiudicare per la gestione del servizio a seguito di ribasso pari 11,5% risulta pari a €1.427.065,93 al netto dell'Iva (€ 1.498.419;23 Iva inclusa), somma così suddivisa:

- € 499.473,08 relativa all'anno 2023 (primi sei mesi 2023 riferiti anno educativo 2022 / 2023 e primi quattro mesi anno educativo 2023/2024)
- € 499.473,08 relativa all'anno 2024 (primi sei mesi anno 2024 riferiti all'anno educativo 2023/2024 e primi quattro mesi anno educativo 2024/2025)
- € 299.683,84 relativa al semestre 2025 (anno educativo 2024 2025)

4)Di trasformare la prenotazione 1777/2022 in impegno per l'importo di € 499.473,08 sul Cap 3135000 "Spese per i servizi educativi 0 3 anni (servizio IVA)", annualità 2023

5)Di trasformare la prenotazione 1777/2022 in impegno per l'importo di € 499.473,08 sul Cap 3135000 "Spese per i servizi educativi 0 3 anni (servizio IVA)", annualità 2024

6)Di trasformare la prenotazione 1777/2022 in impegno per l'importo di € 299.683,84 sul Cap 3135000 "Spese per i servizi educativi 0 3 anni (servizio IVA)", annualità 2025

7)Di dare atto che il contratto starà stipulato nel termine di cui all'articolo 32 comma 9 D.lgs 50/2016 e nella forma amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di San Giuliano Terme;

8)Di dare comunicazione della presente determinazione agli operatori partecipanti alla gara ai sensi dell'art. 76, comma 5 – lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e si provveda alle pubblicazioni pre-

viste dal D.lgs. n. 33/2013, dall'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016 e dal D.M. 2 dicembre 2016;

9) Di dare atto che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto;

10) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi di quanto dispone l'art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 6) Di adempiere agli obblighi di cui al d. lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 96/2017;

11) Di adempiere agli obblighi di cui al d. lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 96/2017.

Dirigente
FANELLI ALDO / ArubaPEC S.p.A.